

BIOSET S.R.L.

Procedura per la gestione delle segnalazioni interne (c.d. whistleblowing)

1. Premessa

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 179 del 29 dicembre 2017 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato") e delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea o di norme italiane), Bioaset S.r.l. ("Società") ha redatto la presente Procedura (o Policy) Whistleblowing (di seguito "Procedura" o "Policy").

Tali norme favoriscono la Segnalazione di Violazioni (come nel prosieguo definite) agevolandone l'esecuzione, prevedendo il divieto di azioni ritorsive di qualsiasi tipo nei confronti del Segnalante e l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Bioaset con questa procedura contribuisce a diffondere la cultura del massimo rispetto della persona, della libertà e dignità individuale; conferma inoltre l'impegno alla prevenzione di ogni forma di discriminazione, violenza, molestia e mobbing sui luoghi di lavoro anche attraverso specifiche iniziative di formazione.

2. Finalità della procedura

La presente Procedura disciplina le modalità di effettuazione delle segnalazioni (ed il relativo processo di ricezione, analisi e trattamento) da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, e crea le condizioni affinché tutti gli episodi di discriminazione, violenza, molestia e mobbing vengano segnalati, assicurando un processo efficace di gestione delle segnalazioni che garantisca rigore e massima tutela della riservatezza delle persone coinvolte.

Lo scopo della Policy è fornire al Segnalante (cd. whistleblower) chiare indicazioni operative riguardo le modalità di trasmissione delle segnalazioni, e le forme di tutela predisposte dalla Società in conformità alle disposizioni normative vigenti.

La Procedura disciplina altresì l'attività svolta dal soggetto che riceve la segnalazione ("Gestore") al fine di accertare la validità e la fondatezza delle segnalazioni e di intraprendere, se del caso, le opportune azioni correttive e disciplinari.

3. Definizioni

Destinatari della presente procedura sono:

- i dipendenti, collaboratori della Società;
- i partner, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e i soci;
- i Facilitatori di cui al D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, e comunque
- e più in generale, chi sia in relazione con la Società.

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte, in buona fede circostanziando in modo più preciso possibile i fatti riportati per consentire le dovute verifiche, astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

Divulgazione pubblica o «divulgare pubblicamente»: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Gestore: è il soggetto destinatario della segnalazione e incaricato della gestione del canale di segnalazione; la Società ha individuato e designato come Gestore l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs 231/2001. Il Gestore delle Segnalazioni è composto da soggetti specificamente formati, è autonomo e indipendente e gestisce le Segnalazioni con diligenza e professionalità; i relativi componenti possono eseguire altri compiti e mansioni oltre alla Gestione delle segnalazioni, a condizione che ciò non determini un conflitto di interessi.

Segnalante: o «persona segnalante» è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Segnalazione: qualsiasi comunicazione, relativa a informazioni su Violazioni (come di seguito definite), effettuata secondo le modalità descritte nella presente Procedura. Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare facilmente verificabili. Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità e avere carattere di interesse per il bene comune.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società che costituiscano o possano costituire una violazione:

- di leggi e altre normative applicabili, a tutti i livelli (locale, regionale, nazionale, internazionale);
- dei valori e dei principi stabiliti nel Codice Etico o nelle policy o procedure adottate dalla Società;

- atti che possano causare qualsiasi tipo di danno (economico, ambientale, di sicurezza o reputazionale, ecc.) alla Società o a uno dei Destinatari;
- in generale comportamenti, commissivi od omissivi, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, fondati su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Discriminazioni: qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto, comportamento, ordine di porre in essere un atto o un comportamento, sia attivo sia passivo sia omissivo, che produca un effetto pregiudizievole, discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del sesso o, comunque, producendo un trattamento meno favorevole rispetto a quello di altra lavoratrice o altro lavoratore in condizione analoga (dirette e indirette).

Molestie: quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni anche connesse al sesso e aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo (D.Lgs 198/2006, articolo 26, comma 1) che produce un turbamento del benessere fisico o della tranquillità nella persona che la riceve:

- molestia sul lavoro
- molestia sessuale
- violenza

Mobbing: serie di atti o comportamenti vessatori e comportamenti aggressivi e persecutori posti in essere sul luogo di lavoro, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei membri dell'ufficio o dell'unità produttiva in cui è inserito o da parte del suo datore di lavoro, caratterizzati da un intento di persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo.

4. Canali di segnalazione

4.1 Canali interni

La Società ha deciso di attribuire all'Organismo di Vigilanza ("OdV"), nominato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001, il ruolo di Gestore delle segnalazioni ed ha istituito i seguenti canali interni di segnalazione:

- mediante utilizzo del Portale di Gestione delle Segnalazioni accessibile al seguente link: <https://bioset.smartleaks.cloud/> seguendo le modalità descritte nell'allegato "A" di questo documento;
- mediante mail all'indirizzo dell'Organismo di Vigilanza: odv@bioset.it
- oralmente di persona in occasione di un incontro in presenza previo appuntamento da richiedere all'OdV che lo fisserà in un tempo ragionevole. In tali casi, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata dall'OdV mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante potrà verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Nel caso in cui la Segnalazione abbia ad oggetto o comunque coinvolga il Gestore, la medesima andrà inviata mediante lettera raccomandata qualificata come riservata all'Amministratore presso Bioset S.r.l.

Qualora la Segnalazione sia ricevuta da un soggetto differente rispetto a quello destinato a riceverla, la stessa deve essere trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante. In ogni caso, il soggetto che riceve la Segnalazione è tenuto a:

- astenersi dall'intraprendere autonome iniziative di indagine;
- garantire la riservatezza delle informazioni ricevute;
- osservare la Procedura;
- inoltrare all'OdV o all'Amministratore, se competente ai sensi del paragrafo che precede unicamente tramite i canali predisposti le Segnalazioni ricevute per iscritto;
- astenersi dal salvare su qualsivoglia dispositivo le segnalazioni ricevute, salvo il caso in cui il Segnalante, in occasione di una segnalazione resa in forma orale, abbia espressamente acconsentito alla registrazione della medesima su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

4.2 Canale esterno

Resta sempre possibile, per il Segnalante, ricorrere, in tutti i casi previsti dalla legge (Art. 6 del D.Lgs. 24/2023), ad una segnalazione esterna tramite il software messo a disposizione da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) accessibile dal seguente indirizzo internet <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

4.3 Divulgazione pubblica

Il Segnalante può altresì effettuare direttamente una divulgazione pubblica disciplinata dall'art. 15 del D.Lgs. 24/2023, cioè tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, quando:

- abbia previamente effettuato una Segnalazione interna ed esterna ovvero abbia effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. Gestione della segnalazione

Il Gestore dà seguito alle segnalazioni, con adozione di azioni utili a valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure da adottare.

5.1. Analisi preliminare

Le segnalazioni sono oggetto di analisi preliminare svolta al fine di verificare la presenza di dati e informazioni utili a valutarne la fondatezza. Nello svolgimento della suddetta analisi l'OdV potrà avvalersi, per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario, del supporto delle funzioni aziendali per quanto di competenza e di professionisti esterni, e potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al Segnalante.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni. Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

Nel caso di segnalazioni di discriminazioni, violenze, molestie e mobbing l'OdV, farà una valutazione delle azioni da intraprendere, siano esse interne (procedimenti disciplinari, modifica prassi o procedura caratterizzata dalla non inclusività, etc.) o esterne (denuncia alle Autorità Giudiziarie).

5.2. Approfondimenti specifici

Il Gestore provvede a:

- a. avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società o di esperti e periti esterni;
- b. dare conferma di ricezione entro 7 giorni tramite il medesimo canale; in seguito, potrà formulare quesiti con domande aperte e/o chiuse che consentano al Segnalante di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.); ricevuto il seguito a tali richieste di informazioni sarà chiesto all'eventuale Segnalante anonimo se intende o meno fornire la propria identità;
- c. suggerire al management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- d. suggerire alla Società tramite il legale rappresentante (e/o altre Funzioni interessate) eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società (ad es. azioni giudiziarie, sospensione/cancellazione di fornitori dall'Albo fornitori della Società) e/o se sia necessario coinvolgere organi amministrativi o autorità indipendenti investite di funzioni di vigilanza e controllo;
- e. richiedere, compatibilmente con le altre norme applicabili, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- f. alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione della Direzione del Personale, a seconda dell'oggetto della segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;

- g. concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto h);
- h. concordare con il Compliance Manager eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della segnalazione stessa.
- i. dare riscontro della segnalazione, entro 3 mesi dalla ricezione della stessa, con comunicazione al Segnalante delle informazioni relative al seguito che è stato dato o che si intende dare alla segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale. Inoltre, nella loro esecuzione, il Gestore si impegna al pieno rispetto dei principi stabiliti dal codice deontologico dell'eventuale ordine professionale di appartenenza dei singoli componenti e dal Codice Etico e di Condotta della Società.

Nel caso di trasmissione della Segnalazione ad altre strutture/funzioni/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, dovrà essere inoltrato solo il suo contenuto, omettendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante, salvo che il medesimo non vi abbia espressamente acconsentito. I medesimi doveri di comportamento, volti ad assicurare la riservatezza del Segnalante, gravano anche su chiunque sia stato coinvolto dal Gestore a supporto dell'attività svolta.

Sarà compito delle strutture incaricate effettuare tutte le verifiche necessarie ed inviare al Gestore una relazione sulle attività di indagine svolte e sull'esito degli accertamenti effettuati.

Il Gestore deve garantire:

- la tracciabilità delle Segnalazioni e delle relative attività istruttorie;
- la conservazione della documentazione inerente alle Segnalazioni ed alle relative attività di verifica, in appositi archivi cartacei/informatici, assicurando gli opportuni livelli di sicurezza/riservatezza;
- la conservazione delle Segnalazioni e della documentazione a queste ultime inerente, per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalla norma (art. 14 del D.lgs. 24/2023), fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa privacy (anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. 24/2023)

6. Tutela (divieto di ritorsioni) e responsabilità del Segnalante

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, tentata o effettiva, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante. Le medesime misure di protezione si applicano anche nei casi in cui al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità competente o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Le suddette tutele non sono garantite, e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi la Società si riserva altresì ogni ulteriore azione nelle opportune sedi a tutela dei propri diritti.

7. Riservatezza

La Società e il Gestore garantiscono la riservatezza di ciascuna Segnalazione e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante, del segnalato e di eventuali Facilitatori e di ogni altra persona coinvolta. L'identità dei Segnalanti non può essere comunicata a nessuno al di fuori del Gestore delle Segnalazioni, tranne il caso in cui gli stessi abbiano fornito il proprio consenso esplicito, o laddove la comunicazione costituisca un obbligo necessario nell'ambito di indagini da parte delle autorità pubbliche o di procedimenti giudiziari, ai sensi della normativa applicabile. In ogni caso, tutte le informazioni contenute nelle Segnalazioni non possono in alcun modo essere utilizzate o divulgate per finalità diverse da quelle relative alla gestione delle stesse.

8. Tutela del Segnalato

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il Segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

9. Riporto periodico

Almeno con cadenza annuale il Gestore fornisce un report riepilogativo delle segnalazioni pervenute, per le segnalazioni di discriminazioni, violenze, molestie e mobbing. Qualora la segnalazione riguardi una società controllata, il report sarà inoltrato anche al rispettivo Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza. Tale report contiene gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari ferma restando la completata tutela della riservatezza come sopra disciplinata.

10. Pubblicità e accessibilità della Policy

Anche ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, la presente Procedura e le informazioni relative alle modalità di segnalazione sono pubblicate sull'apposita sezione del sito internet della Società accessibile anche alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con la Società.

ALLEGATO A

Bioset s.r.l.

TeamSystem Whistleblowing - Manuale segnalante

È possibile accedere alla piattaforma di Whistleblowing cliccando sul seguente link:

<https://www.teamsystem.com/software-whistleblowing/>

- Per inviare una segnalazione l'utente dovrà cliccare sul pulsante «Invia una segnalazione», disponibile in fondo alla pagina principale della piattaforma;
- La piattaforma potrebbe contenere più canali: scegliere il canale dell'azienda collegata alla segnalazione. Sarà presentato un questionario a cui rispondere. Notare bene: le domande contrassegnate con asterisco (*) sono obbligatorie;
- Con un click sul pulsante «Invia» che trova al fondo del questionario, l'utente invia la segnalazione;
- Il sistema tutela la riservatezza della comunicazione e l'anonimato dell'utente, è necessario quindi conservare con cura il codice fornito nel momento dell'invio della segnalazione.

In caso di smarrimento dell'identificativo sarà necessario effettuare una nuova segnalazione al sistema;

- L'identificativo della segnalazione (il codice) consente all'utente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con l'incaricato della gestione delle segnalazioni mantenendo la massima riservatezza;
- Quando l'utente volesse verificare lo stato della segnalazione da lui inserita è sufficiente che esso si connetta al sito principale ed inserisca l'identificativo della segnalazione (ricevuta), fornito al primo inserimento della segnalazione, all'interno dell'apposito spazio evidenziato;
- È possibile, in questo modo, controllare lo stato di avanzamento della propria segnalazione, aggiungere altri file e tenere aperto il canale di comunicazione con il ricevente della segnalazione con il ricevente attraverso l'apposito box.

Informativa sul trattamento dei dati personali (Whistleblowing)

Bioset S.r.l., con sede legale in via Fiego Vicariato snc – 88100 Catanzaro (CZ) (“Società”), ha implementato una procedura di whistleblowing (“Procedura”) in conformità ai propri obblighi normativi. Tale attività comporta il trattamento, da parte della Società in qualità di titolare, dei dati personali (“Dati Personali”) contenuti nelle segnalazioni effettuate ai sensi della Procedura (“Segnalazioni”), come di seguito specificato.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato dalla Società per finalità di:

1. ricezione e gestione, incluso lo svolgimento di indagini e accertamenti, della Segnalazione nell’ambito e secondo le modalità definite dalla Procedura, e di adempimento dei propri obblighi ai sensi della normativa applicabile;
2. esercizio, difesa e tutela dei diritti della Società e/o di terzi in ogni più opportuna sede, inclusa, ove rilevante, quella disciplinare.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali sarà effettuato:

- per le finalità di cui al suddetto punto 1, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lettera c), e art. 9, 2° comma, lettera b), e 10, del Regolamento (UE) 2016/679, sulla base della necessità di adempiere ai propri obblighi di legge in relazione alle Segnalazioni ricevute ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 , n. 24, nonché ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679 sulla base del legittimo interesse della Società a recepire e gestire correttamente ogni ulteriore Segnalazione di condotte illecite, reati o irregolarità rilevanti, ricevute ai sensi della Procedura.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la Segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa sarà documentata su un dispositivo idoneo alla conservazione all’ascolto oppure mediante verbale, previo consenso della persona segnalante ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679.

Nell’ambito di procedimenti disciplinari avviati a seguito della ricezione della Segnalazione l’identità, qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità espresso ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lettera a) del Regolamento (UE) 2016/679;

- per le finalità di cui al suddetto punto 2, sulla base del legittimo interesse della Società a esercitare, difendere e tutelare i propri diritti e/o diritti di terzi in ogni più opportuna sede, inclusa, ove rilevante, quella disciplinare ai sensi degli artt. 6, 1° comma, lettera f), 9, 2° comma, lettere b) ed f), e 10, del Regolamento (UE) 2016/679.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di fornirli

Il conferimento dei Dati Personali da parte del segnalante e/o del facilitatore è facoltativo e non pregiudica la possibilità di effettuare la Segnalazione ai sensi della Procedura.

Periodo di conservazione dei dati

I Dati Personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Nel caso di procedimenti giudiziari avviati a seguito della Segnalazione, i Dati Personali, ove rilevanti, potranno essere trattati fino alla definitiva conclusione dei medesimi.

Destinatari dei dati

I Dati Personali e l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità saranno trattati unicamente da soggetti espressamente autorizzati a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché dal fornitore del Portale di Gestione delle Segnalazioni designato dalla Società come responsabile ai sensi dell'art.

28 del Regolamento (UE) 2016/679. Ogni eventuale rivelazione dell'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a soggetti diversi, avverrà unicamente previo consenso espresso della persona segnalante, salvo nei casi in cui ciò sia espressamente richiesto dalla legge.

Trasferimenti in paesi terzi

I Dati Personali non verranno trasferiti in paesi extra UE.

Diritti

Gli interessati del trattamento dei dati personali trattati dalla Società hanno e potranno esercitare in qualsiasi momento i seguenti diritti:

- Diritto di accesso (Art. 15), consistente nel diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei loro dati personali e, in tal caso, richiedere l'accesso agli stessi, e alle informazioni di cui all'Art. 15, e ottenere una copia di tali dati personali;
- Diritto di rettifica (Art. 16), consistente nel diritto di segnalare l'eventuale inesattezza dei dati personali che li riguardano per ottenerne la rettifica. Ove fosse necessario, anche il diritto di ottenere l'integrazione dei loro dati personali incompleti, anche fornendo dichiarazione integrativa.
- Diritto alla cancellazione (Art. 17), consistente nel diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che li riguardano, nei casi previsti dall'art. 17. In tali casi i dati saranno cancellati e, se resi pubblici, tenendo conto delle tecnologie disponibili e dei costi di attuazione, saranno adottate misure ragionevoli per informare i titolari che stanno trattando i dati della richiesta di cancellazione.

- Diritto alla limitazione del trattamento (Art. 18), che prevede che i dati personali siano contrassegnati, in specifici casi, per una futura limitazione del trattamento. In caso di limitazione del trattamento i dati personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, solo con il consenso degli interessati o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
- Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20), consistente nel diritto di ricevere, nei casi previsti, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che li riguardano e che hanno fornito alla Società e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti nei casi e condizioni di cui all'art. 20.
- Diritto di opposizione al trattamento (Art. 21), consistente nel diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, al trattamento dei dati personali che li riguardano necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri o necessario per perseguire un legittimo interesse della Società o di terzi, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
- Diritto a non essere sottoposti a processi decisionali automatizzati (Art. 22), consistente nel diritto di non essere sottoposto, nei limiti e condizioni di cui dall'art. 22, a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.
- Diritto di revoca del consenso (Artt. 7, comma 3, e 13, comma 2, lettera c), consistente nel diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento qualora costituisca la base giuridica del trattamento dei dati personali, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Art. 13 comma 2, lettera d. e Art. 77), consistente nel diritto di proporre un reclamo all'autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, segnatamente nello stato membro in cui gli interessati risiedono abitualmente, lavorino oppure del luogo in cui si è verificata la presunta violazione.

In caso di richiesta di esercizio dei diritti potremmo avere necessità di verificare identità degli interessati e, pertanto, si renderà necessario, da parte loro, fornire i propri dati identificativi e di contatto indispensabili per poterli identificare e contattare in relazione alla loro richiesta.

Limitazioni all'esercizio dei suddetti diritti e ai conseguenti obblighi della Società, sono previste ai sensi dell'Art. 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.